

**N. R.G. 33-1/2024**



***Tribunale Ordinario di Fermo***

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Sara Marzialetti                      Presidente rel.

dott.ssa Mariannunziata Taverna            Giudice

dott. Francesco De Perna                    Giudice

nel procedimento n. 33-01/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

IMBRESZIA PAOLO nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 05/03/1970 C.F.

MBRPLA70C05H769C, residente in Grottammare (AP), contrada S. Giacomo n. 5

e

IMBRESZIA PIETRO nato a Cupra Marittima (AP) il 02/01/1954 C.F. MBRPTR54A02D210C, residente in Grottammare, contrada S. Giacomo n. 5

rappresentati e difesi dall'avv. Walter Gibellieri del foro di Ascoli Piceno (CF GBLWTR60M07A462N, pec avvwaltergibellieri@puntopec.it, fax 0736-342477) ed elettivamente domiciliati presso il suo in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza 7;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- Vista la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 211/2025 , Rep. n. 211/2025 pubblicata in data 06.02.2025, che, in accoglimento del reclamo avverso il decreto di questo Tribunale in data 12.11.24, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato da Paolo Imbrescia e Pietro Imbrescia e pertanto in riforma dell'impugnato decreto, ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata di Imbrescia Paolo (C.F. MBRPLA70C05H 769C e Imbrescia Pietro (C.F. MBRPTR54A02D210C) e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'assunzione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 270 C.C.I.I.;

- rilevato che occorre pertanto adottare i provvedimenti di cui all'art 270, comma secondo, CCII;

**P.Q.M.**

- 1) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;
- 2) nomina liquidatore il gestore della crisi la Dott.ssa Pamela Pennesi, con studio in Montegranaro in Via Giosuè Carducci, 11, in relazione a ciascuna procedura di liquidazione;
- 3) ordina ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- 4) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengono la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 5) dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito dei ricorrenti, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.890 mensili, di cui € 2.070 quale onere di spesa a carico di Imbrescia Paolo e € 820,00 quale onere di spesa a carico del Sig. Imbrescia Pietro, con obbligo dei debitori di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, in conformità alla disposizione di cui all'art. 272, comma 3-bis, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;



6) autorizza il sig. Imbrescia Paolo all'uso dell'abitazione, come arredata, sita nel comune di Grottammare (AP), C.da San Giacomo, 5 costituita da "appartamento unità immobiliare piano 1-2, così censito al Catasto Fabbricati di detto comune foglio 14 part. 3 sub 4 cat. A/2, rendita euro 671,3", nonché all'uso dei terreni di pertinenza all'abitazione principale, in comproprietà con il fratello Pietro, così censiti al Catasto Fabbricati del comune di Grottammare al foglio 14 sub 61 – 62 – 115 – 133 – 306, uso consentito fino al decreto di trasferimento della proprietà degli stessi immobili;

7) autorizza il sig. Imbrescia Pietro all'uso dell'abitazione e dei terreni di pertinenza all'abitazione principale, in comproprietà con il fratello Paolo, e descritti al n. 6 del presente dispositivo, fino al decreto di trasferimento della proprietà dello stesso immobile;

7) dispone che a cura della cancelleria il presente decreto sia notificato ai debitori e comunicato al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificato ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 211/2025, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Imbrescia Paolo C.F. MBRPLA70C05H 76 9C ed Imbrescia Pietro C.F. MBRPTR54A02D210C;

9) dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza detta ed il presente decreto, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

10) dispone che il liquidatore provveda altresì : a) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato, con obbligo di rispettare il termine per la completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs. 13 settembre 2024, n. 136; b) alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136; c) una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nei patrimoni, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136; d) una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136; e) a depositare ogni sei mesi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; f) ad indicare nel rapporto anche se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento nonché ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; g) a comunicare il rapporto, una volta vistato dal Giudice, ai debitori ed ai creditori. Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 20 marzo 2025

Il Presidente rel.  
dott.ssa Sara Marzialetti

